

Divieto di pagamento di crediti Inps ed Inail in mancanza del piano concordatario e rilascio del documento di regolarità contributiva (DURC)

Tribunale di Bergamo, 23 aprile 2015. Presidente estensore Vitiello.

Concordato con riserva - Pagamento di crediti anteriori Inps ed Inail - Previsione di pagamento dei crediti antergati - Verifica - Necessità

Nella fase di concordato con riserva non può essere autorizzato il pagamento, volto ad evitare l'aggravio di sanzioni ed interessi, di crediti pregressi nei confronti di Inps ed Inail qualora non possa affermarsi con certezza che il piano concordatario che verrà presentato consentirà il pagamento di tutti i creditori privilegiati di grado antergato.

Concordato preventivo - Divieto di pagamento di crediti anteriori - Rilascio del documento attestante la regolarità contributiva (DURC) - Impedimento - Esclusione

La sospensione dei pagamenti derivanti dal divieto di pagamento dei crediti concorsuali con data anteriore alla presentazione della domanda di concordato non impedisce il rilascio del documento attestante la regolarità contributiva (DURC), in quanto il mancato pagamento delle somme in questione è dovuto ad un divieto normativo.

(Massima a cura di Redazione IL CASO.it - Riproduzione riservata)

omissis

nel procedimento di concordato preventivo ex art. 161 comma 6 l. fall. n. 9/15, originato dalla domanda di ammissione proposta da C. S. s.p.a. e in particolare:

-sull'istanza presentata ex art. 161, comma 7 l. fall., diretta ad ottenere l'autorizzazione al pagamento del debito maturato da INPS e INAIL prima della pubblicazione al registro delle imprese della domanda di concordato;

-sull'istanza intesa ad ottenere un provvedimento di accertamento del diritto della società ricorrente ad ottenere il rilascio del documento unico di regolarità contributiva da parte di INPS e INAIL;
rileva quanto segue.

La richiesta intesa ad ottenere l'autorizzazione al pagamento di debiti pregressi maturati da C. S. s.p.a. nei confronti di INPS e INAIL non può trovare accoglimento in una fase procedimentale, quella cd. preconcordataria, in cui è espressamente previsto che tale possibilità sia condizionata al rispetto del procedimento e all'esistenza dei presupposti previsti dall'art. 182 quinquies comma 4 l. fall.

Né pare fondata la prospettiva da cui nella sostanza muove l'istanza, che è quella di considerare i pagamenti (che allo stato sarebbero certamente lesivi della par condicio, considerato il grado intermedio di prelazione generale che assiste i crediti previdenziali e assistenziali) autorizzabili in quanto atti di straordinaria amministrazione, urgenti, provvisti del virtuoso effetto conseguente alla già concordata rateizzazione: quello di realizzare un risparmio di risorse nell'interesse della massa dei creditori, sulla quale eviterebbe di pesare l'ulteriore debito derivante dall'irrogazione da parte degli enti pubblici predetti di sanzioni ed interessi conseguenti al mancato rispetto del patto di rateizzazione.

In proposito è assorbente rilevare come in questa fase, caratterizzata dalla mancanza di un piano e, nel caso di specie, anche di una parziale anticipazione dei contenuti concreti dello stesso, non sia possibile avere certezza alcuna in merito alla possibilità che la società in crisi possa assicurare il soddisfacimento integrale di tutti i crediti assistiti da una causa di prelazione di grado antergato a quello di INPS e INAIL.

Lo stesso Commissario giudiziale, nel parere allegato all'istanza, è su tale ultimo punto esplicito e conclusivo, confermando la completa incertezza che al momento connota le prospettive di soddisfacimento del ceto creditorio della ricorrente la quale, tra l'altro, non ha ancora (se pur del tutto legittimamente) deciso per quale strumento di composizione negoziale della crisi optare.

Quanto poi alla richiesta di accertare il diritto della società ricorrente ad ottenere il rilascio del documento unico di regolarità contributiva da parte di INPS e INAIL, essa è correttamente imperniata sul rilievo direttamente discendente dal rigetto della domanda di autorizzazione al pagamento dei crediti INPS e INAIL.

E non v'è dubbio che proprio dalla testè statuita impossibilità giuridica di assolvere al pagamento dei crediti previdenziali e assistenziali di natura concorsuale, perché maturati in epoca antecedente a quella dell'apertura del concorso dei creditori, discenda la conferma della correttezza della tesi già accolta dalla giurisprudenza di merito, che ha evidenziato come la fattispecie in esame è a pieno titolo rientrante nella previsione di cui all'art. 5, comma 2, lett. b) del d.m. 24 ottobre 2007, secondo cui la regolarità contributiva sussiste quando la sospensione dei pagamenti dovuti dipenda da disposizioni di legge, tra le quali il divieto di pagamento dei crediti concorsuali certamente rientra a pieno titolo, desumendosi inequivocabilmente, per quanto indirettamente, dal tenore della norma di cui all'art. 168 l. fall., oltre che dai principi generali che governano il diritto concorsuale (tra le molte trib. Cosenza, 19.12.12; trib. Siracusa, 2.10.13; trib. Roma 24.11.14).

Ne discende che nel caso di specie non sussiste alcuna ragione ostativa al rilascio del DURC da parte degli enti a ciò competenti.

Rilevare come dall'eventuale mancato rilascio del DURC discenderebbe la lesione, oltre che delle posizioni soggettive particolari del debitore in crisi e dei creditori di quest'ultimo, dell'interesse generale ad una soluzione della crisi che permetta il risanamento dell'impresa e quindi il mantenimento dei livelli occupazionali e della riscossione tributaria è viepiù significativo, anche se ultroneo rispetto alla già evidenziata necessità che gli enti interessati dalla richiesta in esame rispettino il dettato normativo già esistente, rilasciando il DURC pur in mancanza di pagamenti, da parte della società in preconcordato, che la legge vieta in tale momento di effettuare.

P.Q.M.

su conforme parere del commissario giudiziale:

- 1) rigetta l'istanza di autorizzazione ex art. 161 comma 7 l. fall.;
- 2) accerta il diritto di C. S. s.p.a. al rilascio del DURC da parte degli enti a ciò preposti.

Manda alla cancelleria per le necessarie comunicazioni.

Così deciso in Bergamo, in camera di consiglio, il 23.4.15.

Il presidente Mauro Vitiello